

77.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 29 GENNAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
<b>Missioni</b> . . . . .	4393	FRACCHIA . . . . .	4402
<b>Disegni di legge:</b>		GIOMO . . . . .	4404, 4405
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	4393	MALAGUGINI . . . . .	4397
( <i>Presentazione</i> ) . . . . .	4396	PANDOLFI . . . . .	4400
<b>Disegni di legge (<i>Discussione</i>):</b>		REGGIANI . . . . .	4403
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, concernente ulteriore applica- zione delle riduzioni d'imposta di fabbricazione stabilite con il decreto- legge 12 maggio 1971, n. 249, conver- tito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodotti petroliferi ( <i>Ap-   provato dal Senato</i> ) (1511);		<b>Proposte di legge (<i>Annunzio</i>)</b> . . . . .	4393
Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550 ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (1512) . . . . .	4397	<b>Per un lutto del deputato Busetto:</b>	
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	4397, 4404, 4405	PRESIDENTE . . . . .	4393
		<b>Per una inversione dell'ordine del giorno:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	4394, 4396
		FERRI MARIO . . . . .	4396
		LA LOGGIA . . . . .	4395
		NATTA . . . . .	4393, 4394
		<b>Domanda di autorizzazione a procedere in giu-   dizio (<i>Annunzio</i>)</b> . . . . .	4397
		<b>Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)</b> .	4393
		<b>Votazioni segrete</b> . . . . .	4404, 4405
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . .	4405

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17.**

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 gennaio 1973. (*È approvato*).

**Missioni.**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, comunico che i deputati Amadei, Pedini e Romita sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PERRONE: « Proroga al 31 dicembre 1973 del termine previsto dall'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente l'esodo volontario da parte del personale delle carriere direttive dell'amministrazione pubblica » (1559);

PERRONE: « Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco » (1560);

MAGNANI NOYA MARIA ed altri: « Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, recante norme per la tutela del lavoro a domicilio » (1561);

FUSARO e DALL'ARMELLINA: « Conferimento di incarichi di presidenza per le scuole medie superiori » (1562);

d'AQUINO ed altri: « Provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate di Natale e Capodanno 1973 della provincia di Messina e della Sicilia » (1566);

RAUTI: « Modifica del trattamento privilegiato ordinario tabellare dei militari, dei graduati di truppa e degli allievi dei corpi speciali, nonché dei loro superstiti, in caso di infortunio dovuto a causa di servizio » (1567);

TREMAGLIA ed altri: « Riconoscimento ai fini previdenziali dei periodi di internamento dei civili in Africa durante l'ultimo conflitto » (1568).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro del tesoro:*

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale » (1558);

*dal Ministro della difesa:*

« Norme riguardanti il trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali albanesi cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489 » (1563);

« Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (1564);

« Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia (UNSCOI) » (1565).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Per un lutto del deputato Busetto.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che l'onorevole Busetto è stato colpito da grave lutto: la perdita della madre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

**Per una inversione dell'ordine del giorno.**

NATTA. Chiedo di parlare per proporre, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, una inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA. Signor Presidente, a nome del gruppo comunista propongo che si passi immediatamente alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, concernente i provvedimenti in materia di affitto dei fondi rustici. Desidero anche motivare rapidamente questa nostra proposta.

Non credo sia necessario, da parte nostra, insistere sulla rilevanza e l'importanza sociale e politica del problema dell'affittanza in agricoltura. Importa piuttosto ribadire che, dalla complessità e delicatezza della questione, noi facciamo derivare la necessità che non si interrompa in questo momento la prosecuzione del dibattito e, anzi, dell'esame — già iniziato — degli articoli del disegno di legge n. 945. Credo che ella, signor Presidente, potrà darci atto che, dal momento in cui intervenne, alla fine dello scorso luglio, la nota sentenza della Corte costituzionale, che annullava alcune norme della legge n. 11 del 1971, sull'affitto dei fondi rustici, è stata preoccupazione e cura della nostra parte sollecitare e premere perché si giungesse ad una soluzione del problema. Il ritardo del Governo a presentare un proprio progetto di legge, nonché altre ragioni che non occorre qui ricordare, hanno imposto innanzitutto la necessità di due successive proroghe del regime transitorio dei canoni dei fitti rustici, e hanno comportato anche la ripetuta interruzione della discussione sulle linee generali del disegno di legge governativo n. 945. Non vorremmo dover lamentare gli stessi ritardi anche per quanto riguarda la discussione dell'articolato di tale provvedimento e degli emendamenti ad esso presentati, altrimenti correremmo il rischio non solo di ulteriori interruzioni, ma anche di non pervenire ad una soluzione del problema perché — come tutti i colleghi sanno — il suddetto provvedimento dovrà passare successivamente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, mentre già si approssima la data del 15 marzo, cui verrà a cessare la proroga del regime transitorio.

All'esigenza prioritaria di porre all'ordine del giorno dei nostri lavori in primo luogo la questione dei fitti agrari, noi aggiungiamo, signor Presidente, un altro motivo: riteniamo, cioè, che non sia né opportuno né necessario impegnare la Camera nell'esame del decreto-legge sulle agevolazioni fiscali per i prodotti petroliferi. Né mi sembra fondata l'obiezione di quanti ritengono che questa Assemblea sarebbe obbligata a discutere subito il disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge, essendo vincolata al rispetto dei termini istituzionali per la conversione, che,

come ben sappiamo, sono molto vicini a scadere. Del resto, signor Presidente, già fin dal novembre scorso, in occasione della discussione del precedente decreto-legge sugli sgravi fiscali dei prodotti petroliferi, quando la Camera decise di non proseguire nell'esame e di operare un'inversione dell'ordine del giorno, essa non sospese il giudizio su quel decreto-legge, ma in effetti manifestò la volontà di non convertirlo.

Per quanto riguarda la nostra parte politica, comunque, dirò che permangono e si sono fatte più rilevanti le ragioni della nostra opposizione a questo decreto-legge, che consideriamo non giustificato sotto il profilo economico, ed emblematico, oltretutto, di una prassi, a nostro avviso, scorretta e deprecabile dal punto di vista costituzionale e del corretto funzionamento dei rapporti fra Governo e Parlamento nonché fra maggioranza e opposizione. Mi sembra, infatti, ben difficile invocare per questo decreto-legge, onorevoli colleghi, la norma costituzionale che legittima il Governo a ricorrere a siffatto strumento in casi eccezionali di necessità e di urgenza, dato che la questione degli sgravi si trascina ormai sin dal 1971 con continui ricorsi ad un decreto-legge dopo l'altro (sappiamo tutti che questo è il quinto provvedimento sulla materia in ordine di tempo).

Non intendo aggiungere altre considerazioni, signor Presidente, poiché credo che queste siano già di per se stesse valide. Mi spiace solo di non avere avuto venerdì scorso la possibilità di manifestare tempestivamente queste nostre riserve sull'ordine dei lavori, dato che, — come ella ben sa — la riunione dei capigruppo ha coinciso con la fine della seduta dell'Assemblea. Se ne avessi avuto la possibilità, infatti, avrei sollevato questo problema nei termini e nei modi previsti dall'articolo 26 del regolamento ed avrei insistito perché al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna restassero iscritti il disegno e le proposte di legge sui fitti dei fondi rustici. Lo faccio comunque adesso e mi auguro che la Camera voglia assentire a questa nostra proposta.

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 41 del regolamento, sulla proposta dell'onorevole Natta possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nessuno di noi certamente contesta l'urgenza particolare che presenta la materia dei fitti dei fondi rustici, relativamente alla quale esistono situazioni di incertezza che vanno rapidamente regolate. Credo che in ordine alla soluzione di questi problemi il Parlamento abbia già assunto un proprio atteggiamento, dapprima con la legge che istituì un regime meramente transitorio dei canoni di affitto, a causa dell'impossibilità di procedere subito, con la dovuta ponderatezza, a colmare il vuoto legislativo determinato dalla nota sentenza della Corte costituzionale che, come tutti sanno, annullò alcune norme, e non tra quelle accessorie, bensì tra quelle fondamentali, della legge n. 11 del 1971 sull'affitto dei fondi rustici.

Si trovò allora una prima intesa, nel senso di addivenire ad una soluzione interlocutoria, legata ad un termine finale, che, se non ricordo male, è venuto a scadere l'11 novembre dello scorso anno. In vista di tale scadenza si concordò in Parlamento, da tutte le parti, che, di fronte alla delicatezza dei problemi creati dalla sentenza della Corte costituzionale, sia in rapporto alle norme relative alla tutela del diritto di proprietà contenute nella Costituzione, sia in rapporto alle ripercussioni sul regime giuridico dell'autonomia contrattuale, sia in ordine all'applicazione delle direttive comunitarie, fosse opportuna un'ulteriore proroga, che ancora non è scaduta. Credo che si sia alacramente lavorato in questi ultimi giorni per un approfondito esame dell'iniziativa legislativa assunta in materia dal Governo, la quale ha ricevuto — almeno nelle sue norme fondamentali, quali quelle contenute nell'articolo 1 — l'approvazione della Camera in una recente seduta.

Non vi è, quindi, alcun dubbio che la materia debba essere trattata con la massima urgenza. Qui nasce, però, un problema di valutazione della priorità delle urgenze. Il decreto-legge che concerne la disciplina fiscale provvisoria in materia di prodotti petroliferi ha un suo termine di scadenza. È vero che il Parlamento, in occasione della discussione del precedente decreto-legge, ebbe a condurre i suoi lavori in modo tale da far decorrere infruttuosamente i termini previsti dalla norma costituzionale per la relativa conversione, ma non credo che sarebbe un buon esempio di funzionalità del Parlamento se si insistesse con questo sistema. Vi è una norma costituzionale che pone l'obbligo della conversione dei decreti-legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione; ciò non implica

certo che il Parlamento sia obbligato a convertirli; esso però deve entro quel termine prendere in esame la materia e deve sull'argomento assumere una decisione, positiva o negativa. Evitare una decisione attraverso iniziative che poi finiscono per concretare un caso di ostruzionismo parlamentare non è certamente un atto rispettoso delle funzioni del Parlamento, non offre una prova di funzionalità ed in definitiva non conferisce prestigio al Parlamento medesimo. Il Parlamento ha tutto il tempo per concludere positivamente o negativamente il suo esame. Impedirgli di decidere non può altrimenti interpretarsi se non come un attentato alla sua funzionalità ed un tentativo di eludere una decisione di cui gli oppositori prevedono l'esito positivo. Queste cose vanno dette con pacata chiarezza.

Vorrei anche aggiungere che non si pone alcuna questione sull'opportunità che la materia oggetto della discussione odierna sia regolata per decreto-legge. L'onorevole Natta poc'anzi diceva: « Siamo al quinto decreto-legge ». È ovvio, onorevole Natta; siamo al quinto e, se fosse stato necessario, saremmo anche al sesto e al settimo, perché la materia in esame è stata sempre, in tutte le epoche, sotto tutti i regimi, sotto tutte le formule governative, regolata per decreto-legge. Credo che i colleghi socialisti, che hanno avuto parte, certamente non indifferente, nella vita e nella direzione politica del paese partecipando ai governi di centro-sinistra, non contesteranno di essere stati attori principali nella deliberazione di almeno tre di questi decreti-legge. Per questo difficilmente si spiega, almeno sotto l'aspetto della coerenza e della continuità delle valutazioni politiche, come oggi improvvisamente da quella parte politica si scopra che la procedura del decreto-legge rappresenterebbe una specie di abuso del Governo, che vi ricorre a ogni pie' sospinto, quasi per usurpare al Parlamento i suoi poteri.

Vorrei dire inoltre che la stessa urgenza che la materia presenta ci garantisce che la discussione sull'argomento non si risolverà in un grave ritardo dell'esame della legge sui fitti agrari. Penso infatti che con la seduta odierna e con quella di domani sarà possibile esaurire l'argomento, il che consentirà di passare immediatamente all'esame del disegno di legge sugli affitti agrari.

Per quanto riguarda il contenuto, vorrei dire che abbiamo avuto sulla materia le più ampie discussioni non soltanto in occasione dell'esame del precedente decreto, su cui il Parlamento non ebbe a pronunciarsi, ma an-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1973

che in occasione della discussione di questo decreto-legge e in occasione del parere che il Governo richiese prima di presentare il disegno di legge che riguarda il regime fiscale dei prodotti petroliferi dal 1° gennaio 1973, in concomitanza cioè con l'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto.

Nelle varie sedi di discussione sono state offerte le documentazioni più dettagliate e più convincenti sulla esigenza di provvedere intanto transitoriamente dal 1° al 31 dicembre ad un particolare trattamento fiscale per evitare un repentino aumento dei prodotti petroliferi, in particolare della benzina. Soprattutto, sono state offerte ampie documentazioni, in sede di presentazione e in sede d'esame per il parere della « Commissione dei trenta » del disegno di legge che riguarda un nuovo regime fiscale nella materia in esame, e che la disciplina con una completa normativa comprendente anche facilitazioni dirette ad incoraggiare la produzione di oli minerali combustibili e di benzine che non inquinino l'ambiente, graduando il trattamento fiscale all'esigenza di incrementare la produzione di oli combustibili a basso tenore di zolfo e di benzine a basso tenore di piombo.

Mi pare, pertanto, che l'argomento non richiederà lunghe discussioni, a meno che non si vogliano ripetere stucchevolmente cose che sono già state ampiamente dette. Sulla materia non vi è infatti più nulla da aggiungere: il Parlamento ha già modo di valutare ampiamente tutti gli aspetti del problema. Del resto, una discussione ulteriore potrebbe svolgersi in sede di esame del disegno di legge di sanatoria per il periodo intercorrente tra l'emanazione del precedente decreto e la cessazione dei suoi effetti per la mancata ratifica, nonché in sede di esame del disegno di legge sul futuro regime fiscale dei prodotti petroliferi.

Per questi motivi, signor Presidente, noi insistiamo perché l'ordine del giorno rimanga invariato, convinti come siamo che potremo assolvere ad entrambe le esigenze urgenti che ci sono di fronte: quella degli adempimenti richiesti dalla Costituzione e quella di porre chiarezza nei rapporti agrari attraverso la legge sui fitti rustici.

FERRI MARIO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI MARIO. Signor Presidente, il gruppo socialista è favorevole alla proposta di inversione dell'ordine del giorno, perché condi-

vide le preoccupazioni di quanti temono ulteriori ritardi nell'iter del provvedimento relativo all'affitto dei fondi rustici. D'altro canto, l'accoglimento della proposta Natta equivarrebbe altresì a porre la parola fine al deplorabile sistema di regolare una materia tanto delicata come quella concernente il regime fiscale dei prodotti petroliferi con decreti-legge. Il Parlamento in proposito dovrà e potrà esprimere il suo definitivo giudizio, esaminando e votando un disegno di legge *ad hoc* (che lo stesso Governo potrebbe presentare, previo ritiro del decreto-legge in questione).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Natta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame del secondo punto, concernente il seguito della discussione del disegno di legge n. 945 e delle proposte di legge concorrenti.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinta).

#### Presentazione di disegni di legge.

VALSECCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare i seguenti disegni di legge:

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 »;

« Proroga delle esenzioni dalla imposta di bollo e delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 692 »;

« Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento »;

« Modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati ».

Presento, inoltre, i seguenti disegni di legge, a nome del ministro dell'interno:

« Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1973

a nome del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

« Rilevamento della carta geologica d'Italia »;

a nome del ministro della marina mercantile:

« Istituzione dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di Catania »;

« Ulteriore proroga dell'Ente autonomo del porto di Napoli ».

**PRESIDENTE.** Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

#### **Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.**

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro:

Simbula Sergio, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 106).

La domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

**Discussione dei disegni di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, concernente ulteriore applicazione delle riduzioni d'imposta di fabbricazione stabilite con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodotti petroliferi (approvato dal Senato) (1511); Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550 (approvato dal Senato) (1512).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge, già approvati dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, concernente ulteriore applicazione delle riduzioni di imposta di fabbricazione stabilite con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodotti petroliferi; Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550.

È stata proposta dagli onorevoli Natta, Malagugini ed altri la seguente questione pregiudiziale:

« La Camera,

ritenuto che il decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, riproduce, per il periodo dal 3 al 31 dicembre 1972, i contenuti del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550, che il Parlamento, in conseguenza del voto espresso dalla Camera nella seduta del 30 novembre 1972, non ha ritenuto di convertire in legge;

che la Camera, non convertendo in legge il decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550, ha negato l'esistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza, presupposti indispensabili per la decretazione d'urgenza;

che pertanto l'adozione, da parte del Governo, del nuovo provvedimento d'urgenza con forza di legge sull'identica materia e con i medesimi contenuti viola l'articolo 77 della Costituzione;

ritenuto che, conseguentemente, della conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, non si abbia a discutere; passa all'ordine del giorno ».

A norma dell'articolo 40 del regolamento, possono parlare due deputati a favore e due contro.

**MALAGUGINI.** Chiedo di parlare a favore.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MALAGUGINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è la prima volta che si discute in quest'aula sulla questione proposta con la pregiudiziale che mi accingo ad illustrare: se sia, cioè, costituzionalmente legittimo da parte del Governo adottare un provvedimento provvisorio con forza di legge in sostituzione immediata, parziale o totale, di un precedente provvedimento governativo avente il medesimo oggetto, che le Camere non abbiano convertito in legge nel termine, indubbiamente perentorio, stabilito dall'articolo 77 della Costituzione.

Il fatto che questo argomento non sia nuovo, che esso sia stato dibattuto in situazioni politiche diverse, non deve però, a mio giudizio, indurre (e, per quanto ci riguarda, non ci indurrà certamente) ad una discussione ed a valutazioni in certo senso riduttive, su una linea di tipo giurisdizionale di semplice richiamo ai precedenti. Al contrario, proprio la reiterazione del fenomeno denunciato pone la Camera nelle condizioni (e di fronte al dovere,

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1973

in un certo senso) di meglio apprezzare le questioni — che sono questioni di principio — che il problema in esame involge, per il suo contenuto squisitamente politico: questioni di principio di corretta lettura e di corretta applicazione della normativa costituzionale per quanto riguarda un punto essenziale, quello della distinzione delle funzioni tra i poteri dello Stato e, più in particolare, per quanto attiene ai rapporti tra Parlamento ed esecutivo. Vi è quindi una prima considerazione che intendo fare, senza avere la minima intenzione censoria nei confronti di chicchessia; rilevare, cioè, come da un punto di vista procedurale — regolamentare, se vogliamo — questa Camera, nella presente occasione, sia venuta meno a una prassi, formatasi in 25 anni di attività, caratterizzata dalla presenza di maggioranze determinate, che viene tanto spesso invocata: la prassi, voglio dire, di richiedere il parere della Commissione affari costituzionali sugli aspetti di legittimità costituzionale del disegno di legge governativo di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1972. Eppure, questa pratica (i colleghi presenti nella passata legislatura lo ricorderanno) fu sempre seguita e, per non andare troppo indietro nel tempo, mi limiterò a richiamare, proprio della quinta legislatura, le vicende della legge di conversione del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, conosciuto forse meglio come « decretone-bis », per la quale opportunamente venne richiesto anche il parere della I Commissione permanente. Debbo dire con franchezza che non riesco a ravvisare un motivo valido per discostarsi da questa prassi, se non quello rappresentato dalle ristrette esigenze di tempo, dalle quali la maggioranza certamente si è sentita incalzare.

Sulla questione dei tempi, che in epoca non troppo remota hanno indotto l'attuale Presidente del Consiglio — allora, autorevolissimo presidente del gruppo democratico cristiano in questa Camera — ad affacciare una timida e non coltivata proposta di modifica costituzionale, addirittura, e di innovazione nei regolamenti della Camera (e le innovazioni le abbiamo introdotte, signor Presidente), sulla questione dei tempi, dicevo, è bene intenderci subito, anche se il discorso sul termine costituzionalmente assegnato per la conversione in legge dei decreti-legge non può certo affrontarsi separatamente da quello più generale sulla natura e sulla collocazione della decretazione di urgenza nel nostro ordinamento.

Non voglio qui certamente riproporre discussioni già fatte in altra sede, cose già dette in altra occasione: mi limito a ricordare —

senza sussidio di citazioni dai lavori della Costituente o dalle opere dei più chiari cultori di questo ramo del diritto, ben note del resto ai colleghi — che nell'articolo 77 della Carta costituzionale non è contenuta alcuna attribuzione di funzioni legislative al Governo. La funzione legislativa appartiene al Parlamento: lo dice l'articolo 70 e lo ribadisce il primo comma dell'articolo 77 medesimo. Il secondo e il terzo comma di questo articolo riconoscono il dato di fatto per cui, ricorrendo casi straordinari nei quali sia necessario ed urgente adottare provvedimenti con forza di legge, il Governo può farlo sotto la sua responsabilità.

Tali provvedimenti però, proprio perché il Governo non è titolare di funzioni legislative, che può esercitare solo su delegazione specifica delle Camere, hanno carattere provvisorio, talché soltanto una deliberazione del Parlamento che intervenga nel termine prescritto può creare la fonte normativa, altrimenti di per sé, dall'atto del Governo, inesistente.

Di qui, il dettato del terzo comma dell'articolo 77 che affida al Parlamento, e al Parlamento solo, alla sua valutazione dei presupposti di eccezionalità, necessità e urgenza e dei contenuti del provvedimento provvisorio del Governo, la conversione o meno di esso in legge e persino la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base di un decreto che non fosse stato convertito.

Si è dunque in presenza di una esplicita riaffermazione di un principio cardine della nostra Costituzione, per cui la funzione legislativa appartiene esclusivamente alle Camere; ed è questo uno degli aspetti della nostra Carta nel quale più nettamente si esprime la carica polemica verso gli ordinamenti precedenti, verso la pratica e l'abuso della decretazione di urgenza che dal 1938 alle leggi fasciste del '26 e del '39 li avevano così macroscopicamente caratterizzati. E il termine di 60 giorni non sta ad indicare — questo è il punto — un obbligo delle Camere di addivenire ad una deliberazione formale in ordine al provvedimento provvisorio adottato dal Governo, ma condiziona unicamente l'espressione di una loro volontà positiva di conversione, nel senso che siffatta volontà, ove esista, deve obbligatoriamente manifestarsi entro tale termine.

Non è chi non veda la stretta correlazione che corre tra il termine in discorso e il carattere eccezionale del provvedimento provvisorio del Governo del quale si chiede la conversione in legge, nel senso che proprio e soltanto la evidente straordinarietà dell'evento nonché



l'altrettanto palese necessità ed urgenza di farvi fronte con uno strumento anomalo possano ragionevolmente garantire l'adesione del Parlamento. Che l'argomentazione non sia assolutamente peregrina è dimostrato dall'esperienza; dal fatto cioè che, a prescindere dalle divergenze sui contenuti, i provvedimenti, i decreti-legge adottati in presenza di eventi imprevisi e imprevedibili sono stati sempre regolarmente convertiti in legge, con o senza modificazioni, da questa Camera.

Ma se così non è, come nel caso in esame, l'inutile decorso del termine di 60 giorni sta a dimostrare una cosa sola: che non è esistita una volontà positiva di conversione da parte di una maggioranza, evidentemente non tanto persuasa dell'urgenza di provvedere in materia o di provvedervi in quel modo, con quei contenuti, ovvero ancora — e il fatto è assolutamente equivalente — che vi è stata un'opposizione abbastanza forte da indurre non già una soltanto proclamata — ma non verificata — maggioranza, ma il Parlamento o un ramo di esso a non convertire tempestivamente il decreto-legge. In buona sostanza e in ogni caso, si è sempre in presenza di una volontà politica di chiara lettura e di semplice interpretazione, i cui effetti — e su questo non vi è e non vi può essere contrasto — sono quelli specifici, dettati dalle norme costituzionali, di far perdere efficacia, di porre fin dall'inizio nel nulla il provvedimento provvisorio del quale si è negata la tempestiva conversione in legge. In questa Camera non si è formata e non si è manifestata la volontà di convertire in legge il decreto del 2 ottobre, che pertanto ha perso ogni efficacia; e non vale distinguere — come capziosamente si è tentato da qualche parte — tra l'ipotesi di una mancata conversione del decreto-legge per un espresso voto di ripulsa e quella — pur sempre di mancata conversione — per l'inutile decorso del tempo. In ogni caso vi è una indubbia manifestazione di volontà del Parlamento nel quale il Governo non ha trovato o saputo mobilitare una maggioranza capace di sostenere la sua proposta, di portare alla conversione del suo provvedimento provvisorio. Né si dica, come pure ha detto il ministro Valsecchi — ed è questa un po' una giustificazione di rito, signor Presidente — che la Camera non è potuta arrivare in tempo a convertire il decreto-legge dell'ottobre a causa di eventi imprevedibili: sia il congresso socialista, sia la tornata di elezioni amministrative erano non solo abbondantemente previsti, ma addirittura preannunciati, con tanto di indicazione delle date, da mesi e mesi. Ma vi è di più: il disegno di legge di

conversione dell'ottobre è caduto in questa Camera nella seduta del 30 novembre scorso, non per forza d'inerzia, ma in seguito ad uno specifico voto e sulla base di precise motivazioni. In quella occasione, il 30 novembre, il nostro capogruppo, onorevole Natta, ha proposto di interrompere la discussione sul disegno di legge di conversione, per passare ad altro argomento, sottolineando in quella occasione come lo sbocco al quale si era pervenuti e si stava andando fosse il risultato di uno scontro sul merito del provvedimento e sul metodo, quello del ricorso alla decretazione di urgenza, seguito per tentare di introdurre quel provvedimento provvisorio nell'ordinamento positivo. La proposta dell'onorevole Natta, signor Presidente, è stata messa ai voti ed approvata, e con quella approvazione si è consacrata con un atto formale la volontà della Camera — quali che siano state le motivazioni dei singoli settori di essa — di non convertire il decreto-legge in esame. Se questa è la cronaca e la verità dei fatti, il problema, piuttosto artificioso, in verità, se sia costituzionalmente corretto da parte del Governo riproporre in tutto o in parte un proprio provvedimento provvisorio che le Camere non abbiano tempestivamente convertito in legge, è di ancor più elementare soluzione. La mancata tempestiva conversione, a meno di pensare che una ventata di leggerezza abbia travolto autorevolissime personalità della cui coerenza e serietà nessuno ha ragione di dubitare, significa che sono stati sconosciuti dal Parlamento sia la straordinarietà dell'evento, sia il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento con cui il Governo ha ritenuto di fronteggiare provvisoriamente il problema. Riproporlo oggi vuol dire dunque prevaricare nei confronti di quel giudizio, e quindi usurpare una facoltà che è stata specificamente ed esplicitamente negata; significa più in generale porre letteralmente nel nulla il termine di sessanta giorni costituzionalmente assegnato per la conversione, e volere affermare un principio estremamente pericoloso. Se il Governo, in caso di mancata tempestiva conversione, ripropone, unitamente al disegno di legge destinato a regolare i rapporti insorti in forza del decreto decaduto, un nuovo decreto sulla medesima materia, si attribuisce in buona sostanza (non fosse altro, signor Presidente, per l'inevitabile decorso del tempo) non più la facoltà eccezionale di adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge, ma un vero e proprio potere di decretazione su determinate materie, in ragione della materia affrontata.

Di un simile arbitrio costituisce esempio di particolare chiarezza proprio il provvedimento del quale ci occupiamo. Basta, per convincersene, leggere il preambolo del decreto-legge di cui si chiede la conversione. Ci si renderà subito conto, onorevoli colleghi, che si tratta di una materia privilegiata e confiscata da tempo alla competenza legislativa del Parlamento. Dal 23 ottobre del 1964 ad oggi si è proceduto unicamente a colpi di decreti-legge (sei fino ad oggi), così che uno studioso del futuro che esaminasse questa materia potrebbe essere indotto a pensare ai magnati del petrolio come ad una categoria di perenni disastri, esposti ai colpi sempre imprevedibili di un destino straordinariamente arcigno.

Vi è allora, nella semplice cronologia dei fatti, la riprova di un abuso governativo, del suo ricorso arbitrario (perché avviene al di fuori di ogni ipotesi di straordinaria necessità e urgenza, e oggi addirittura contro la decisione della Camera) ad uno strumento anomalo del quale, per la gravità delle conseguenze che può importare, la Costituzione ha voluto sottolineare il carattere provvisorio e la adottabilità limitata a casi eccezionali.

La questione, dunque, è di carattere generale e di principio, e come tale va considerata sotto il duplice profilo politico e costituzionale che mi sono sforzato di illustrare: della adottabilità da parte del Governo di provvedimenti provvisori aventi forza di legge quando non ricorrano i presupposti fissati dal costituente, e della reiterazione di tali provvedimenti nei casi in cui non sia intervenuta una tempestiva conversione da parte del Parlamento.

Coerenti con le posizioni espresse in precedenza, noi siamo fermamente convinti che l'indirizzo ribadito dal Governo nella presente circostanza sia arbitrario e quindi come tale vada respinto, e ripetiamo inoltre che va avvertita tempestivamente dal Parlamento la carica di pericolo implicita in questo modo di procedere.

Non si tratta di affacciare o difendere interpretazioni più o meno addottrinate di questa o quella parte della nostra Carta costituzionale, ma di richiamare il Parlamento nella sua interezza, senza distinzioni di parte, ad una verifica nel concreto, e perciò ad una verifica prima di tutto politica, delle proprie funzioni nei rapporti con l'esecutivo.

Essere gelosi custodi delle prerogative parlamentari, rivendicare alla Camera l'esclusivo esercizio della funzione legislativa, non vuol dire farsi portatore di istanze castali e

nemmeno difensori di un astratto disegno di divisione dei poteri o, se volete, di divisione delle funzioni. Significa riconoscere, anche per questo aspetto, la validità complessiva della costruzione costituzionale come quella che offre il terreno democraticamente più sicuro e garantito per il confronto politico e lo scontro sociale. Significa, nella contingenza attuale, scoraggiare, dire risolutamente di no ad ogni tentativo, o anche, più semplicemente, ad ogni tentazione di prevaricazione di un potere nei confronti dell'altro. Significa sbarrare risolutamente la strada ad ogni spinta presente e futura verso forme di involuzione autoritaria del nostro ordinamento pubblico. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PANDOLFI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANDOLFI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo contro la questione pregiudiziale che è stata testè illustrata dall'onorevole Malagugini, e cercherò di farlo nella maniera più sintetica possibile, percorrendo le tappe delle argomentazioni che l'onorevole Malagugini ha svolto per giungere alla conclusione che costituisce il senso ultimo della pregiudiziale.

Ho l'impressione di aver colto tre punti dell'argomentazione per cui la Camera non dovrebbe passare all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728. Vi è un primo argomento al quale senza dubbio l'onorevole Malagugini intende annettere il massimo di portata dal punto di vista giuridico, e costituzionale in specie. L'onorevole Malagugini ritiene che il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione debba essere interpretato nel senso che il termine di 60 giorni fissato per la conversione in legge di un decreto-legge da parte del Parlamento costituisca non già un termine entro il quale il Parlamento si pronunci con deliberazione formale per accettare o non accettare quanto forma oggetto del decreto-legge, approvando cioè il relativo disegno di legge di conversione, ma costituisca termine in sé materialmente invalicabile, tale cioè che se non sia intervenuta precedentemente una deliberazione formale, cessa di per sé la validità del decreto-legge, al punto che il Governo non può nemmeno procedere al riesame delle condizioni di necessità e di urgenza che avevano indotto all'emanazione del precedente decreto, talché al Governo stesso risulta in un certo senso inibita ogni possibilità di riconsiderare

la materia ai fini della decretazione d'urgenza, alla quale il Governo può ricorrere in base al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

Ritengo che questo argomento non sia accettabile, perché rappresenta una interpretazione per eccesso del dettato costituzionale. Qualora la Costituzione avesse voluto dare al termine di 60 giorni un significato preclusivo, così come è stato sostenuto nella interpretazione dell'onorevole Malagugini, l'avrebbe detto con chiarezza, così come è accaduto in altri casi in cui la Costituzione pone dei confini rigidi e tali da comportare una interpretazione univoca.

In questo caso la materia non si presta ad una argomentazione così rigorosa e sicura, come quella dedotta dinanzi a noi dall'onorevole Malagugini. E il dettato costituzionale deve intendersi nel senso che la Camera solo con formale deliberazione può accogliere o non accogliere il decreto-legge convertendolo in legge, e pertanto anche il riconoscimento della necessità e dell'urgenza, che è indispensabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, è un riconoscimento che può essere dato o negato soltanto mediante uno degli atti formali che la Costituzione attribuisce alle due Camere; e gli atti formali delle due Camere sono troppo presenti alla nostra consuetudine di membri del Parlamento perché io li debba qui singolarmente richiamare.

In altre parole, soltanto un voto esplicito del Parlamento può dare il significato di approvazione o non approvazione di un decreto-legge mediante la votazione di un disegno di legge di conversione.

Ma questa mia argomentazione sembra ulteriormente rafforzarsi quando si passi a considerare il secondo punto che l'onorevole Malagugini ha inteso aggiungere al primo, credo con l'intenzione di recare un argomento *ad adiuvandum*; ma ho l'impressione che l'argomentazione del primo punto risulti alquanto indebolita da questo secondo.

L'onorevole Malagugini ha inteso affermare che il decreto-legge precedente a quello ora in esame non è stato convertito perché sul disegno di legge di conversione, da un lato c'era una maggioranza incerta, non univoca nelle sue determinazioni, e dall'altro lato c'era, al contrario, una opposizione ferma, determinata e risoluta per cui alla fine la Camera ha, sia pure tacitamente e non in maniera formale, espresso un giudizio contrario al riconoscimento dei motivi di necessità e di urgenza, che sono requisito indispensa-

bile perché un decreto-legge risponda alla limitata potestà di decretazione che la Costituzione riconosce al Governo.

Ma io ritengo che questo argomento distrugga il primo. Come può infatti il Parlamento accertare l'esistenza di una maggioranza o di una opposizione? Soltanto attraverso un atto formale. Non è lecito ad alcuno presumere l'esistenza di una maggioranza o di una opposizione se non attraverso i necessari strumenti di verifica: e il Parlamento conosce varie forme per accertare l'esistenza di una maggioranza e di una opposizione (e ne abbiamo testè sperimentato un caso, in occasione della votazione svoltasi pochi minuti fa in questa stessa aula).

Il terzo argomento dell'onorevole Malagugini non manca di qualche sottigliezza. Egli sostiene che quando, il 30 novembre 1972, la Camera accolse la proposta dell'onorevole Natta, presidente del gruppo parlamentare comunista, di dare un certo corso all'ordine dei nostri lavori (corso che avrebbe escluso la prosecuzione dell'esame del disegno di legge di conversione) la Camera implicitamente manifestò una volontà contraria alla conversione del decreto-legge.

A questo punto devo però ricordare il significato delle votazioni sull'ordine del giorno. Nessuna di tali votazioni (che riguardano una materia di diritto e di procedura parlamentare) può essere assunta come manifestazione della volontà della Camera in ordine al merito di una questione sia pure incidentalmente toccata dalle materie che formano oggetto dell'ordine del giorno. Se non fosse vero questo principio noi avremmo, io credo, decine di casi a proposito dei quali potremmo a lungo e sterilmente contrapporci per cercare di interpretare quale significato politico dare alla volontà espressa dalla Camera con un voto che è strettamente limitato all'ambito del cosiddetto diritto parlamentare, cioè al diritto che la Camera si dà, attraverso il potere di autoregolazione che le è attribuito, di fissare una disciplina generale dei suoi lavori e, sotto il presidio di questa stessa disciplina, esprimere poi singole manifestazioni di volontà, ad esempio per quanto riguarda la formazione del calendario e la fissazione dell'ordine dei lavori.

Ritengo perciò che la conseguenza di una interpretazione di questo genere (che ritengo francamente aberrante) sarebbe di tal natura da sconvolgere addirittura l'ordinato espletamento della funzione legislativa. Anche se l'argomento è stato svolto con indubbia sottigliezza dall'onorevole Malagugini, non mi

sento dunque assolutamente di condividere, neppure in parte, il giudizio che potrebbe essersi formato in qualche collega sulla base delle argomentazioni che sono state proposte.

Dal momento che l'onorevole Malagugini ne ha ampiamente trattato, facendone anzi uno dei punti fondamentali della sua questione pregiudiziale, vorrei infine confutare la tesi secondo la quale questo Governo si sarebbe reso responsabile di un preteso abuso della decretazione d'urgenza. A questo proposito vorrei ricordare che proprio in questa materia il Governo — con un criterio larghissimo e forse nemmeno strettamente necessario, onorevole Presidente del Consiglio, usato proprio per riguardo a talune considerazioni che erano state portate dinanzi a questa Camera e anche nell'altro ramo del Parlamento — ha addirittura presentato sotto forma di disegno di legge un provvedimento che la Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, con il compito di esprimere pareri al Governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria, ha ritenuto, all'unanimità, che dovesse costituire oggetto di un decreto-legge.

Proprio in una materia collegata con quella che stiamo per affrontare nel merito, dunque, il Governo ha mostrato questo particolare atteggiamento di cautela. Probabilmente ne vedremo qualche sviluppo dialettico nel corso di questa discussione sulle linee generali.

Non credo, quindi, che le osservazioni di ordine generale fatte dall'onorevole Malagugini trovino collocazione logica nella vicenda legislativa che tocca il trattamento fiscale dei prodotti petroliferi.

Per tutte queste ragioni annunzio il voto contrario del gruppo della democrazia cristiana alla pregiudiziale sollevata dal gruppo comunista. (*Applausi al centro*).

FRACCHIA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non intendo soffermarmi ulteriormente sulle argomentazioni già espresse, così esaurientemente ed efficacemente, dal collega Malagugini. Mi limiterò a confutare, sia pure brevemente, le argomentazioni contrarie provenienti dal gruppo democristiano. Innanzitutto ritengo di dover fare una affermazione di principio, opportuna in un dibattito di questo tipo: da parte della maggioranza si contrasta la nostra pregiudiziale di legittimità costi-

tuzionale sulla base di una interpretazione formale e tecnicistica del dettato costituzionale, mentre si rimane costantemente lontani dalla lettera e dallo spirito della Costituzione.

Rilevo ancora che il relatore per la maggioranza non ha fatto alcun riferimento a quella discussione importantissima, svoltasi in quest'aula nel corso della V legislatura, a proposito di un certo precedente, anche se questo, dal punto di vista tecnico, può essere considerato diverso dal caso attuale (e ne differisce in effetti, a tutto favore del caso che oggi andiamo ad esaminare), nel senso che il caso attuale comporta necessariamente quella conclusione d'illegittimità costituzionale da noi sollevata. In quella sede si trattava del « decreto-bis » nel corso della V legislatura, nella seduta del 10 novembre 1970 — richiamando tutta una tematica costituzionale di cui si era fatto carico il costituente nel dare facoltà al Governo di emanare il decreto-legge — si era previsto il caso puro e semplice di ripetizione della presentazione del decreto-legge, allorché il precedente termine di conversione in legge fosse semplicemente spirato.

A questo proposito, devo ricordare che alcuni gruppi parlamentari nel corso della V legislatura avevano espresso in modo tassativo il loro parere, e fra questi gruppi figurava certamente quello liberale: ho letto proprio questa mattina l'intervento dell'onorevole Biondi, a conforto di una eccezione di costituzionalità che, a suo modo di vedere, era assolutamente fondata. Ma, signor Presidente, onorevoli colleghi, nel caso in specie si tratta di un decreto-legge che non è stato convertito in legge, non per lo spirare del termine dei 60 giorni, bensì per un voto specifico dell'Assemblea; l'Assemblea, invertendo l'ordine del giorno ed impedendo il decorso del termine dei 60 giorni, ebbe ad esprimere infatti un suo parere, una decisione motivata in ordine a questo principio. È inutile quindi sostenere che quella decisione di invertire l'ordine del giorno non sia stata una vera e propria deliberazione, una espressione di volontà politica ed una precisa presa di posizione nei confronti di quel decreto-legge, quando sappiamo benissimo che proprio su di essa si formò un'unità di consensi, anche se provenienti da diverse convinzioni politiche, che si tradusse in una vera e propria decisione formale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quali sarebbero le conseguenze, se non si dovessero accettare le nostre tesi in ordine a questa pregiudiziale di legittimità costituzionale? Ci troveremmo di fronte ad un Governo, o ad una maggioranza, che non lascia spirare il

termine dei 60 giorni per timore di una reiezione del disegno di legge di conversione del decreto-legge e presenta un disegno di legge per la sanatoria dei rapporti giuridici formati nel tempo in cui il decreto-legge era in vigore; subito dopo ripresenta al Parlamento per la conversione un nuovo decreto-legge imponendo a questo una volontà che non gli è propria. Ciò significa calpestare le prerogative del Parlamento; significa ancora una volta voler imporre al Parlamento una volontà che non ha; è un reiterare un'attività legislativa che non spetta al Governo se non in casi straordinari di urgenza, come abbiamo visto; è un reiterare questa possibilità praticamente senza alcun termine o fine. È un piano inclinato quello su cui in questo modo ci si avventura: infatti il Governo può continuare a presentare questi decreti ed a sanare i rapporti giuridici pendenti, calpestando e violando in questo modo la libertà del Parlamento.

Proprio a difesa delle prerogative parlamentari, proprio perché avvertiamo il pericolo ed il danno che derivano da una prassi di questo tipo, la quale viola la lettera e lo spirito della Costituzione, proprio perché non possiamo permettere all'attuale Governo di legiferare in luogo del Parlamento, nel modo in cui si propone di fare, noi ripetiamo che questa eccezione di incostituzionalità, a nostro modesto avviso, deve essere accolta dalla Camera, in omaggio ad un'importantissima affermazione di principio per la quale il gruppo parlamentare comunista si richiama al voto dell'Assemblea. (*Applausi all'estrema sinistra*).

REGGIANI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione le argomentazioni sottili e molto elaborate dei colleghi Malagugini e Fracchia e mi pare che in sostanza esse mirino a dimostrare l'impossibilità di ripresentare un decreto-legge allorché siano invano decorsi i termini previsti dalla Costituzione per la conversione di un precedente decreto-legge analogo. Credo che l'esattezza di un'affermazione di questo genere debba essere contestata nel modo più assoluto.

È vero che le argomentazioni addotte a sostegno di questa tesi sono state, ripeto, sottili ed elaborate, tali da richiamare l'atten-

zione dell'ascoltatore; è altrettanto vero, però, che sostanzialmente esse tendono ad anteporre l'interpretazione meramente logica a quella letterale e logica insieme delle disposizioni contenute negli articoli 76 e 77 della Costituzione. Nel merito vorrei dire che, per contrastare la ripresentazione del decreto-legge da parte del Governo, si è affermato che già altre cinque volte si è legiferato facendo ricorso allo strumento del decreto-legge in questa materia. Per la chiarezza del dibattito è bene osservare che la prima di queste discussioni ebbe in realtà ad oggetto l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.

Il problema di fronte al quale ci troviamo oggi è quindi quello di una riproposta agevolazione, dovuta ad un caso di urgenza, che è diventato anche caso di necessità, perché per l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non è la necessità assoluta o l'urgenza assoluta che necessariamente deve presiedere all'esercizio della legislazione per decreto. È chiaro infatti che questi due concetti sono del tutto relativi. Nel caso in esame, ad esempio, è evidente che la presentazione di questo decreto-legge si è resa necessaria ed urgente perché, scaduto inutilmente il termine per la conversione del primo decreto-legge in materia, è diventato urgente e necessario regolamentare il problema del trattamento fiscale dei prodotti petroliferi, per effetto della situazione determinatasi nel mercato internazionale dei petroli.

Che cosa è accaduto a questo punto? È accaduto un fatto, secondo me, importantissimo anche dal punto di vista costituzionale, e cioè che questi provvedimenti sono stati presentati al Senato. Ebbene, per l'articolo 70 della Costituzione la funzione legislativa è esercitata dal Senato e dalla Camera dei deputati. Il Senato si è pronunciato approvando la conversione in legge di quest'ultimo decreto, mentre alla Camera il precedente analogo decreto non è stato convertito per intervenuto decorso del termine.

La questione si ripresenta oggi sotto l'aspetto della pregiudiziale, proposta abilmente e sostenuta con argomenti suggestivi. In sostanza, però, a mio avviso, la questione pregiudiziale non può essere accolta, perché la materia non può che essere disciplinata dal combinato disposto degli articoli 77 e 70 della Costituzione. Né è possibile sostenere che la decadenza del decreto-legge per essere spirato il termine di 60 giorni previsto dalla Costituzione costituisca di per sé una specie di implicito voto negativo, perché

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1973

una simile argomentazione sarebbe prima di tutto gravida di assurde conseguenze, ed in secondo luogo urterebbe contro l'interpretazione letterale e logica dello stesso dettato costituzionale.

Per questi motivi, mi dichiaro contrario alla proposta avanzata dall'onorevole Natta e chiedo alla Camera di respingerla.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione. È pervenuta dagli onorevoli Malagugini ed altri, nel prescritto numero, richiesta di votazione per appello nominale.

**GIOMO.** Chiedo, a nome del gruppo liberale, lo scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sulla questione pregiudiziale presentata dall'onorevole Natta ed altri.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI**

*(Segue la votazione).*

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47, secondo comma del regolamento, sospendo la seduta per un'ora.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi	Anselmi Tina
Alesi	Antoniozzi
Alessandrini	Armani
Alfano	Armato
Aliverti	Ascari Raccagni
Allegri	Badini Confalonieri
Allocca	Baghino
Alpino	Balasso
Altissimo	Baldi
Amadeo	Balzamo
Andreoni	Bandiera
Andreotti	Barbi

Bardotti	Cuminetti
Bargellini	D'Alessio
Bassi	Dall'Armellina
Beccaria	Dal Maso
Belci	Dal Sasso
Bellisario	D'Aniello
Bemporad	de' Cocci
Benedikter	Degan
Berloffa	Del Duca
Bernardi	De Leonardis
Bertè	De Lorenzo Ferruccio
Biagioni	De Marzio
Bianchi Fortunato	de Meo
Bianco Gerardo	Di Giannantonio
Birindelli	di Nardo
Bodrato	Donat-Cattin
Bodrito	Drago
Bogi	Durand de la Penne
Bonalumi	Elkan
Bonomi	Erminero
Borghini	Evangelisti
Borra	Fabbri Francesco
Bortolani	Felici
Bottari	Feroli
Bressani	Ferri Mauro
Bucciarelli Ducci	Fioret
Buffone	Fontana
Buzzi	Forlani
Cabras	Foschi
Caiati	Frau
Caiazza	Fusaro
Calvetti	Galli
Capra	Gargano
Caradonna	Gasco
Carenini	Gava
Cariglia	Gerolimetto
Cárolì	Gioia
Carta	Giomo
Cassanmagnago	Girardin
Cerretti Maria Luisa	Granelli
Catella	Grassi Bertazzi
Cattaneo Petrini	Gunnella
Giannina	Ianniello
Cetrullo	Ippolito
Ciaffi	Isgrò
Ciampaglia	Laforgia
Ciccardini	La Loggia
Cocco Maria	La Malfa Ugo
Codacci-Pisanelli	Lapenta
Colombo Emilio	Lattanzio
Colombo Vittorino	Ligori
Compagna	Lima
Corà	Lindner
Corti	Lo Bello
Cossiga	Lobianco
Costamagna	Lombardi Giovanni
Cottone	Enrico
Cottoni	Lucchesi

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1973

Luraschi	Radi
Maggioni	Rampa
Magliano	Rausa
Magri	Rauti
Malagodi	Reale Giuseppe
Malfatti	Reale Oronzo
Mammi	Reggiani
Mancini Antonio	Restivo
Mancini Vincenzo	Revelli
Mantella	Riccio Pietro Giacomo
Marchetti	Riccio Stefano
Marocco	Righetti
Marzotto Caotorta	Riz
Matta	Roberti
Mattarelli	Rognoni
Matteini	Rosati
Matteotti	Ruffini
Mazzarrino	Russo Carlo
Mazzola	Russo Ferdinando
Medi	Russo Quirino
Merli	Russo Vincenzo
Micheli Filippo	Sabbatini
Micheli Pietro	Saccucci
Miroglio	Salizzoni
Misasi	Salvi
Mitterdorfer	Sangalli
Molè	Santagati
Monti Maurizio	Santuz
Moro Aldo	Sanza
Natali	Savoldi
Negrari	Sboarina
Niccolai Giuseppe	Scalfaro
Nicolazzi	Scarlato
Nucci	Sedati
Orlandi Flavio	Serrentino
Orsini	Sgarlata
Padula	Simonacci
Pandolfi	Sisto
Papa	Sobrero
Patriarca	Spadola
Pavone	Speranza
Pazzaglia	Stella
Pennacchini	Tanassi
Pensa	Tarabini
Petrucci	Tassi
Pezzati	Taviani
Piccinelli	Tesini
Piccoli	Tozzi Condivi
Pirolò	Traversa
Pisicchio	Tremaglia
Pisoni	Truzzi
Pistillo	Turchi
Poli	Turnaturi
Postal	Urso Salvatore
Prearo	Vaghi
Pucci	Valensise
Pumilia	Vecchiarelli
Quillèri	Vetrone

Vicentini	Zanibelli
Villa	Zanini
Vincelli	Zurlo
Zamberletti	

*Sono in missione:*

Amadei	Pedini
Cristofori	Pica
Ferrari-Aggradi	Romita
Miotti Carli Amalia	Storchi

**La seduta, sospesa alle 18,30, è ripresa alle 19,30.**

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, insiste nella sua richiesta di votazione a scrutinio segreto ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla questione pregiudiziale dell'onorevole Natta.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, la seduta è tolta. A norma dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento, la Camera è convocata per le ore 17 di domani, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi	Antoniozzi
Alesi	Armato
Alessandrini	Ascari Raccagni
Alfano	Badini Confalonieri
Aliverti	Baghino
Allegri	Balasso
Allocca	Baldi
Almirante	Bandiera
Alpino	Barba
Altissimo	Barbi
Amadeo	Bardotti
Andreoni	Bargellini
Andreotti	Bassi
Anselmi Tina	Beccaria

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1973

Belci	D'Aniello	Malagodi	Riccio Pietro
Bellisario	de' Cocci	Malfatti	Riccio Stefano
Bemporad	Degan	Mancini Antonio	Righetti
Benedikter	Del Duca	Mancini Vincenzo	Riz
Berloffa	De Leonardis	Mantella	Roberti
Bernardi	De Marzio	Marchetti	Rognoni
Bertè	de Meo	Marocco	Rosati
Biagioni	Di Giannantonio	Marzotto Gaotorta	Ruffini
Bianchi Fortunato	Di Giesi	Matta	Rumor
Bianco	di Nardo	Mattarelli	Russo Carlo
Birindelli	Drago	Matteini	Russo Ferdinando
Bodrato	Durand de la Penne	Matteotti	Russo Quirino
Bodrito	Elkan	Mazzarrino	Russo Vincenzo
Bogi	Erminero	Mazzola	Sabbatini
Bologna	Evangelisti	Medi	Saccucci
Bonalumi	Fabbri	Merli	Salizzoni
Bonomi	Felici	Micheli Filippo	Salvi
Borghi	Ferioli	Micheli Pietro	Sangalli
Borra	Ferrari-Aggradi	Miroglio	Santagati
Bortolani	Ferri Mauro	Misasi	Santuz
Bosco	Fioret	Mitterdorfer	Sanza
Bottari	Fontana	Molè	Sartor
Bressani	Forlani	Monti Maurizio	Sboarina
Bubbico	Foschi	Moro Aldo	Scarlato
Buffone	Frau	Negrari	Sedati
Buzzi	Fusaro	Niccolai Giuseppe	Serrentino
Cabras	Galli	Nicolazzi	Sgarlata
Caiati	Gargano	Nucci	Simonacci
Caiazza	Gasco	Orsini	Sinesio
Calvetti	Gava	Padula	Sisto
Capra	Gerolimetto	Pandolfi	Sobrero
Caradonna	Gioia	Papa	Spadola
Carenini	Giomo	Patriarca	Speranza
Cariglia	Girardin	Pavone	Stella
Cárolì	Granelli	Pazzaglia	Sullo
Cassanmagnago	Grassi Bertazzi	Pennacchini	Tanassi
Cerretti Maria Luisa	Gullotti	Pensa	Tarabini
Castellucci	Ianniello	Petrucci	Tassi
Catella	Iozzelli	Pezzati	Taviani
Cattaneo Petrini	Ippolito	Piccinelli	Tesini
Giannina	Isgrò	Piccoli	Tozzi Condivi
Cetrullo	Laforgia	Pirolò	Traversa
Ciaffi	La Loggia	Pisoni	Tremaglia
Ciampaglia	La Malfa Ugo	Poli	Truzzi
Ciccardini	Lapenta	Postal	Turnaturi
Colombo Vittorino	Lattanzio	Prearo	Urso Salvatore
Compagna	Ligori	Pucci	Vaghi
Corà	Lima	Pumilia	Valensise
Corti	Lindner	Quilleri	Vecchiarelli
Cossiga	Lo Bello	Radi	Verga
Costamagna	Lebianco	Rampa	Vetrone
Cottone	Lombardi Giovanni	Rausa	Vicentini
Cottoni	Enrico	Rauti	Villa
Covelli	Lucchesi	Reale Giuseppe	Vincelli
Cuminetti	Luraschi	Reale Oronzo	Zamberletti
Dall'Armellina	Maggioni	Reggiani	Zanibelli
Dal Maso	Magliano	Restivo	Zanini
Dal Sasso	Magri	Revelli	Zurlo



VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1973

*Sono in missione:*

Amadei	Pica
Cristofori	Romita
Miotti Carli Amalia	Storechi
Pedini	

**La seduta è tolta alle 19,50.**

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

*Martedì 30 gennaio 1973:***1. — Discussione dei disegni di legge:**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, concernente ulteriore applicazione delle riduzioni d'imposta di fabbricazione stabilite con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodotti petroliferi (*Approvato dal Senato*) (1511);

Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550 (*Approvato dal Senato*) (1512);

— *Relatori*: Frau, per la maggioranza; Macchiavelli; Cirillo e Nicolai Cesarino, di minoranza.

**2. — Seguito della discussione del disegno di legge:**

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945);

*e delle proposte di legge:*

SPONZIELLO ed altri: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e nuova disciplina di contratti di affitto di fondi rustici (521);

BARDELLI ed altri: Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (*urgenza*) (804);

— *Relatori*: De Leonardis, per la maggioranza; Sponziello; Giannini e Pegoraro, di minoranza.

**3. — Discussione del disegno di legge:**

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1110);

— *Relatore*: Cuminetti.

**4. — Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):**

RICCIO STEFANO ed altri: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (*urgenza*) (528);

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211);

GALLONI e GIOIA: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti e del personale (*urgenza*) (120);

— *Relatore*: Salvatori;

*e della proposta di legge costituzionale:*

PICCOLI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (*urgenza*) (557);

— *Relatore*: Lucifredi.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO